SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 37**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1990.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1990, n. 20.

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento, nonché di ricostituire le posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 845 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990 i lavoratori, ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi non potrebbero conseguire il trattamento minimo di pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera *b)*.

Art. 2.

Proroga del trattamento di integrazione salariale

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e

dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 30 giugno 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 360 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1990. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. Il limite massimo di 9.500 unità previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è elevato a 9.950 unità al fine di consentire il reimpiego dei dipendenti residui, tra quelli licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, diversi dalla regione Campania.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 30 giugno 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, valutato in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 3.

Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria», di cui alla tabella *A* allegata alla legge finanziaria dell'anno 1990.

Art. 4.

Norme in materia di pensionamento anticipato

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 aprile 1990.

2. Ferma rimanendo la validità delle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, di quelle presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 settembre 1989, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate nel periodo tra il 1° marzo ed il 2 giugno 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 agosto 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, numero 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 354 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 955 miliardi, mediante utilizzo della rimanente parte del gettito richiamato nella lettera *a)*, il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, nonché del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5.

7. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis*. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 6 miliardi per il 1990, in lire 7 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Art. 5.

Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988 e 1989

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988 e nell'anno 1989, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, nell'anno 1987 e 1988, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole, risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989 ed al 30 giugno 1990.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6.

Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

Art. 7.

Disposizioni diverse

1. L'incremento di sei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, riguarda anche i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19. Il relativo onere, valutato in lire 2 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 a favore dei dipendenti delle imprese indicate al medesimo comma 1 si intendono prorogati al 30 giugno 1990, purché siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1989 e in lire 2,08 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990. Al relativo

onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo; quanto all'onere per l'anno 1990, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

4. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

9. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

10. Per far fronte alle esigenze connesse al pagamento dei ratei di pensione in favore degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è concesso un contributo straordinario di 66 miliardi e 300 milioni di lire a carico delle disponibilità finanziarie relative all'anno 1990 di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

11. Sono reintegrati nelle graduatorie predisposte a seguito dei concorsi di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, coloro che, pur avendo i requisiti di partecipazione ed avendo conseguito l'idoneità, sono stati successivamente esclusi da dette graduatorie per meri vizi formali.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0054

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Pisa ad assumere, nel corso del 1989, un I.D. segretario scolastico e due istruttori tecnici dei lavori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 13 luglio 1989, n. 22498, dell'amministrazione provinciale di Pisa, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un I.D. segretario scolastico (settima qualifica funzionale) e due istruttori tecnici dei lavori (sesta qualifica funzionale);

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, l'amministrazione provinciale di Pisa ha adempiuto l'onere dell'attuazione del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'amministrazione provinciale di Pisa tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'amministrazione provinciale di Pisa è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un I.D. segretario scolastico (settima qualifica funzionale) ricorrendo alla graduatoria approvata con delibera della giunta provinciale n. 1006 del 24 aprile 1988 e due istruttori tecnici dei lavori (sesta qualifica funzionale) ricorrendo alla graduatoria approvata con delibera dalla giunta provinciale n. 1802 del 30 settembre 1987 ed integrata con delibera n. 1918 del 25 ottobre 1987.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 6

90A0710

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione al comune di Travagliato ad assumere, nel corso del 1989, un ragioniere responsabile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 15 febbraio 1989, n. 1866, del comune di Travagliato (Brescia), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un ragioniere responsabile (settima qualifica funzionale);

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante per la collettività del comune di Travagliato (Brescia) in particolare per le pressanti esigenze, connesse ai compiti istituzionali propri del personale da assumere;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del comune di Travagliato (Brescia) tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Travagliato (Brescia) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un ragioniere responsabile (settima qualifica funzionale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 55

90A0711

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1989.

Autorizzazione al comune di Marmirolo ad assumere, nel corso del 1989, un assistente sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n 325

Visto il decreto legge 26 luglio 1989, n. 260, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 11 maggio 1989, n. 4077, del comune di Marmirolo (Mantova), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un assistente sociale (sesta qualifica funzionale);

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Marmirolo (Mantova) ha dato attuazione alla prima fase del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Considerato che il posto di cui si chiede la copertura non è inserito nell'elenco di quelli destinati alla mobilità con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60-*bis* del 12 maggio 1989;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il suddetto comune a procedere alle assunzioni così come specificato di seguito;

Decreta:

Il comune di Marmirolo (Mantova) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un assistente sociale (sesta qualifica funzionale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 15

90A0695

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Castiadas ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore di pratiche, un geometra e un vigile urbano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 2 febbraio 1989, n. 675, del comune di Castiadas (Cagliari), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere:

un istruttore di pratiche (sesta qualifica funzionale);
un geometra (sesta qualifica funzionale);
un vigile urbano (quinta qualifica funzionale);

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Castiadas (Cagliari) ha dato l'attuazione del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Castiadas (Cagliari), in relazione alla carenza d'organico;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Castiadas (Cagliari) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989,

un istruttore di pratiche (sesta qualifica funzionale);
un geometra (sesta qualifica funzionale);
un vigile urbano (quinta qualifica funzionale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263

90A0712

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Legnaro ad assumere, nel corso del 1989, un geometra e un istruttore bibliotecario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le note del 28 e 29 marzo 1989, numeri 2600 e 2610 del comune di Legnaro (Padova), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un geometra (sesta qualifica funzionale), vincitore di pubblico concorso bandito con deliberazione consiliare n. 313 del 29 settembre 1988 e un istruttore bibliotecario (sesta qualifica funzionale), vincitore di pubblico concorso approvato con deliberazione consiliare n. 346 del 25 ottobre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Legnaro (Padova) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Legnaro (Padova);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Legnaro (Padova) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un geometra (sesta qualifica funzionale), vincitore di pubblico concorso bandito con deliberazione consiliare n. 313 del 29 settembre 1988 e un istruttore bibliotecario (sesta qualifica funzionale), vincitore di pubblico concorso approvato con deliberazione consiliare n. 346 del 25 ottobre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 236

90A0713

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere, nel corso del 1989, un bidello di scuola elementare, un netturbino-aiuto becchino e un becchino-aiuto netturbino autista della nettezza urbana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 1° giugno 1989, n. 1677, del comune di Capistrano, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un bidello (terza qualifica funzionale), un netturbino-aiuto becchino (terza qualifica funzionale) e un becchino-aiuto netturbino autista di automezzo della nettezza urbana, con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge n. 160/1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Capistrano ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Capistrano (Catanzaro);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Capistrano (Catanzaro) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un bidello di scuola elementare (terza qualifica funzionale), un netturbino-aiuto becchino (terza qualifica funzionale) e un becchino-aiuto netturbino autista della nettezza urbana (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 235

90A0714

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Albera Ligure ad assumere, nel corso del 1989, un autista-cantoniere . . . . Pag. 12

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per là funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 10 gennaio 1989, n. 118, del comune di Albera Ligure (Alessandria), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un autista-cantoniere (quarta qualifica funzionale), vincitore del concorso bandito in data 18 novembre 1988 con deliberazione consiliare n. 55;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla situazione della propria dotazione organica, il comune di Albera Ligure (Alessandria) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Albera Ligure (Alessandria);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Albera Ligure (Alessandria) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un autista-cantoniere (quarta qualifica funzionale), vincitore del concorso bandito in data 18 novembre 1988 con deliberazione consiliare n. 55.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 237

90A0715

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ad assumere, nel corso del 1989, un ingegnere idraulico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 25 febbraio 1989, n. 775, del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un ingegnere idraulico (ottava qualifica funzionale) vincitore del concorso conclusosi con graduatoria approvata il 14 dicembre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ha dato l'attuazione del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, in particolare per le presenti esigenze connesse ai compiti istituzionali propri del personale da assumere;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto Consorzio a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un ingegnere idraulico (ottava qualifica funzionale) vincitore del concorso conclusosi con graduatoria approvata il 14 dicembre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 238

90A0716

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1990.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1989, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1989;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il predetto calendario;

Sentite le regioni, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1989, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

SCHEMA DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CALENDARIO UFFICIALE DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI PER L'ANNO 1989

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1989 è integrato e modificato come segue:

Sono iscritte le manifestazioni generali a carattere internazionale:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	INTERNAZIONALI GENERALI	
Cagliari	Fiera internazionale della Sardegna	28 aprile 9 maggio
Padova	Fiera di Padova - Campionaria internazionale	13 maggio 21 maggio
Roma	Fiera di Roma - Campionaria generale internazionale	20 maggio 4 giugno

Sono iscritte le manifestazioni specializzate a carattere internazionale:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE	
Arezzo	Mostra internazionale dell'oreficeria e argenteria aretina con il gioiello italiano	9 settembre 12 settembre
Carrara	Fiera internazionale marmi e macchine	1° giugno 6 giugno
Citta di Castello (Perugia)	Agritab - Mostra nazionale specializzata delle macchine e attrezzature per il tabacco e le colture da rinnovo	6 ottobre 8 ottobre
Firenze	Uomo Italia	12 gennaio 15 gennaio
Firenze	Pitti uomo	12 gennaio 15 gennaio
Firenze	Pitti bimbo	21 gennaio 23 gennaio
Firenze	Collezioni moda bimbo	21 gennaio 23 gennaio
Firenze	Pitti lingerie	28 gennaio 30 gennaio
Firenze	Pitti casa	28 gennaio 30 gennaio
Firenze	Pitti filati	8 febbraio 10 febbraio
Firenze	Florence Gift Mart - Mostra di articoli da regalo e per la tavola, complementi di arredo, illuminazione, argenteria e oreficeria	17 febbraio 20 febbraio
Firenze	Mostra mercato internazionale dell'artigianato	22 aprile 1° maggio
Firenze	Pitti bimbo	24 giugno 26 giugno
Firenze	Collezioni moda bimbo	24 giugno 26 giugno
Firenze	Uomo Italia	30 giugno 3 luglio
Firenze	Pitti uomo	30 giugno 3 luglio
Firenze	Pitti lingerie e mare	8 luglio 10 luglio
Firenze	Pitti filati	6 settembre 8 settembre
Firenze	Florence Gift Mart - Mostra di articoli da regalo e per la tavola, complementi di arredo, illuminazione, argenteria e oreficeria	15 settembre 18 settembre
Firenze	Mostra mercato internazionale dell'antiquariato	25 settembre 9 ottobre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Firenze	Zoomark - Salone internazionale delle attrezzature per animali da compagnia	6 ottobre 8 ottobre
Firenze	Lineapelle - Preselezione italiana moda - Mostra internazionale di pelli, modelli, sintetico, accessori e componenti per calzatura, pelletteria, abbigliamento ed arredo	16 novembre 18 novembre
Foggia	Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	29 aprile 7 maggio
Longarone (Belluno)	Mig - Mostra internazionale del gelato artigianale	25 novembre 30 novembre
Milano	Sic - Salone internazionale del caffè, dei macchinari per la lavorazione, trasformazione e conversazione del prodotto	20 ottobre 24 ottobre
Monza (Milano)	M.I.A. - Mostra internazionale dell'arredamento	17 ottobre 1° ottobre
Padova	Flomart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo	17 febbraio 19 febbraio
Padova	Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo	8 settembre 10 settmbre
Padova	Tramag - Salone internazionale della logistica industriale, trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione	21 settembre 24 settembre
Roma	Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale	13 maggio 18 maggio
Roma	Mostra-mercato internazionale Natale Oggi	6 dicembre 18 dicembre
Viareggio (Lucca)	Mostra internazionale della nautica, Floating boat show	3 giugno 11 giugno
Vicenza	Vicenzaoro - Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria	15 gennaio 22 gennaio
Vicenza	Vicenzaoro - Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria ed argenteria	3 giugno 8 giugno

Sono iscritte le esposizioni e mostre d'arte:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI	
Faenza	Concorso internazionale della ceramica d'arte	23 settembre 22 ottobre
Gualdo Tadino (Perugia)	Concorso internazionale della ceramica	29 luglio 30 settembre
Gubbio (Perugia)	Gubbio 1989	luglio settembre

Sono iscritte le manifestazioni specializzate a carattere nazionale:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	NAZIONALI SPECIALIZZATTE	
Acqui Terme (Alessandria)	Salone del fumetto e della comunicazione	20 maggio 27 maggio
Amelia (Terni)	Mostra-mercato del radioamatore e dell'elettronica	26 maggio 28 maggio
Ancona.	Salone nautico dell'Adriatico	1° aprile 9 aprile
Arezzo	Mostra mercato scambio di minerali	12 marzo
Arezzo	Foto Antiquaria - Mostra mercato nazionale	30 aprile
Arezzo	Foto Antiquaria - Mostra mercato nazionale	24 settembre
Arona (Novara).	Fiera del lago Maggiore	20 maggio 4 giugno
Bari.	Simal - Salone italiano mobile per l'arredamento del Levante	11 maggio 15 maggio
Bari.	Termoidraulica Sud - Salone nazionale della termoidraulica	8 settembre 18 settembre
Bari.	Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la ristorazione e le grandi comunità	8 settembre 18 settembre
Bari.	Pulire - Salone nazionale delle attrezzature, macchine, prodotti chimici per la pulizia industriale degli ambienti	20 novembre 23 novembre
Bari.	Mostra convegno di archeologia e delle attrezzature per la ricerca archeologica	24 novembre 28 novembre
Bastia Umbra (Perugia)	Fish Umbria - Mostra delle attrezzature per la pesca sportiva e l'acquacoltura	11 febbraio 12 febbraio
Bastia Umbra (Perugia)	Esposizione nazionale canina	26 febbraio
Bastia Umbra (Perugia)	Naturabella e salone delle attrezzature per la pesca e l'acquacoltura	3 marzo 5 marzo
Bastia Umbra (Perugia)	Expo-Casa	30 marzo 20 aprile
Bastia Umbra (Perugia)	Umbriacarni - Mostra-mercato nazionale delle carni integrative e mostra nazionale della meccanizzazione agricola	7 aprile 9 aprile

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Bastia Umbra (Perugia)	Mostra nazionale della meccanizzazione agricola collinare	7 aprile 9 aprile
Bastia Umbra (Perugia)	Convegno numismatico e filatelico	22 aprile 7 maggio
Bastia Umbra (Perugia)	Mostra-mercato nazionale dell'antiquariato	22 aprile 17 maggio
Bastia Umbra (Perugia)	Umbria motor show	17 maggio 21 maggio
Bastia Umbra (Perugia	Mostra-convegno dell'arredo urbano	1° giugno 4 giugno
Bastia Umbra (Perugia)	Esposizione felina	17 giugno 18 giugno
Bastia Umbra (Perugia)	Mostra-mercato nazionale della zootecnia e delle attrezzature zootecniche	8 settembre 10 settembre
Bastia Umbra (Perugia)	Tecnotab - Tecnologie per tessile, abbigliamento e biancheria	29 settembre 1° ottobre
Bastia Umbra (Perugia)	Concorso ippico nazionale	12 ottobre 15 ottobre
Bastia Umbra (perugia)	Mostra ornitologica nazionale	20 ottobre 22 ottobre
Bastia Umbra (Perugia)	Expo - Umbria ufficio	26 ottobre 30 ottobre
Bastia Umbra (Perugia)	Expo tecnocom	26 ottobre 30 ottobre
Bastia Umbra (Perugia)	Innovazione nel turismo	3 novembre 5 novembre
Bastia Umbra (Perugia)	5 R Carnebovina - Mostra promozionale per consumo delle carni bovine italiane	3 novembre 5 novembre
Bastia Umbra (Perugia)	Expo regalo	2 dicembre 10 dicembre
Calangianus (Cagliari)	Fiera del sughero	16 settembre 24 settembre
Capannoli	Fiera nazionale degli uccelli	10 settembre
Carrara................	Sea Time - Tempo di mare	2 febbraio 5 febbraio
Carrara................	Mostra convegno Tirreno C. T.	22 febbraio 28 febbraio
Carrara................	Tuttocasa	23 aprile 1° maggio
Carrara...	Meca edilexpo	23 aprile 1° maggio
Carrara................	Salone della panificazione, pasticceria e pasta fresca	10 giugno 20 giugno

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Città di Castello (Perugia).	Mostra del mobile in stile	15 aprile 1° maggio
Città di Castello (Perugia).	Mostra nazionale del cavallo e salone delle attrezzature e della promozione ippica	8 settembre 10 settembre
Città di Castello (Perugia).	Fiera delle utopie concrete	22 settembre 1° ottobre
Città di Castello (Perugia).	Arredocasa Mostra-mercato	13 ottobre 15 ottobre
Città di Castello (Perugia).	Arredocasa Mostra-mercato	20 ottobre 22 ottobre
Città di Castello (Perugia).	Mostra del tartufo e prodotti del bosco	1° novembre 5 novembre
Cortona	Mostra mercato nazionale del mobile antico	26 agosto 17 settembre
Cortona	Fiera nazionale del rame lavorato	27 aprile 1° maggio
Firenze.	Baglioni uomo	12 gennaio 15 gennaio
Firenze.	Tuttojeans	12 gennaio 15 gennaio
Firenze.	L'Altro uomo	13 gennaio 16 gennaio
Firenze.	Interfilati	8 febbraio 10 febbraio
Firenze.	Pitti trend	8 febbraio 10 febbraio
Firenze.	BIG - Mostra campionaria di bigiotteria	17 febbraio 20 febbraio
Firenze.	Mostra delle acque minerali ed affini	24 febbraio 27 febbraio
Firenze.	Italcaravan - Mostra del caravanning - Turisport	25 febbraio 5 marzo
Firenze.	Firenze a tavola - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'alimentazione italiana	17 marzo 22 marzo
Firenze.	Firenze arreda - Mostra campionaria della produzione toscana del mobile e dell'illuminazione	31 marzo 3 aprile
Firenze.	Tuttogiardino	8 aprile 16 aprile
Firenze.	Convegno numismatico-filatelico «Città di Firenze»	6 maggio 7 maggio
Firenze.	S.A.C.E. - Salone attrezzature componenti edili	7 giugno 11 giugno
Firenze.	Selecta - Mostra convegno sul tessile antifiamma	14 giugno 16 giugno

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Firenze	Tuttojeans	30 giugno 3 luglio
Firenze	L'altro uomo	7 luglio 10 luglio
Firenze	Baglioni uomo	7 luglio 10 luglio
Firenze	Interfilati	6 settembre 8 settembre
Firenze	L'altro big - Edizione autunno - Mostra campionaria di bigiotteria	8 settembre 11 settembre
Firenze	Pitti Trend	9 settembre 11 settembre
Firenze	Tecnomoda	22 settembre 24 settembre
Firenze	Progetto Firenze per l'arte moderna	30 settembre 8 ottobre
Firenze	Dolce	1 ottobre 4 ottobre
Firenze	Aipo show - Salone nazionale delle attrezzature per la pesca sportiva	15 ottobre 16 ottobre
Firenze	Herbalist - Mostra mercato dell'erboristeria professionale	13 ottobre 17 ottobre
Firenze	Riaf Electronic Show	27 ottobre 30 ottobre
Firenze	Borsa del turismo congressuale ed incentives	6 novembre 8 novembre
Firenze	Training & arte e restauro	29 novembre 3 dicembre
Foggia	Cunavisud - Fiera nazionale delle attività cunicole, avicole delle specie minori	31 marzo 2 aprile
Foggia	Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino	29 aprile 7 maggio
Foggia	Fiera d'ottobre campionaria nazionale	30 settembre 8 ottobre
Foggia	Mostra dell'artigianato pugliese	30 settembre 8 ottobre
Foggia	Esposizione canina - Mostra dei prodotti per la cinofilia	21 ottobre 22 ottobre
Foggia	Salone della filatelia e numismatica - Collezionismo	27 ottobre 29 ottobre
Foggia	Carnesud - Salone nazionale della zootecnia	23 novembre 26 novembre
Foggia	Ovi-caprina - Fiera nazionale	23 novembre 26 novembre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Foggia	Natale Foggia - Salone del regalo natalizio	9 dicembre 17 dicembre
Foligno (Perugia)	Expo-Tecno Das - Mostra dei sistemi per la protezione civile	27 aprile 1° maggio
Foligno (Perugia)	Tuttolio - Mostra-mercato dell'olio extravergine di oliva e delle attrezzature olearie	15 dicembre 18 dicembre
Francavilla Fontana (Brindisi)	Salone modasalento	16 febbraio 19 febbraio
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera nazionale dell'Ascensione	30 aprile 7 maggio
Francavilla Fontana (Brindisi)	Mostra dei prodotti agro-alimentari e della zootecnia	7 settembre 10 settembre
Francavilla Fontana (Brindisi)	Salone modasalento	14 settembre 17 settembre
Francavilla Fontana (Brindisi)	Mostra mondovisione della fotografia e videoregistrazione	16 novembre 19 novembre
Francavilla Fontana (Brindisi)	Mostra del giocattolo e del regalo di Natale	14 dicembre 17 dicembre
Genova	Mostra navale italiana	16 maggio 20 maggio
Grottaferrata (Roma)	Fiera nazionale di macchine agricole, commercio, artigianato e piccola industria	25 marzo 2 aprile
Gualdo Tadino (Perugia)	Herboff	13 ottobre 15 ottobre
Gubbio (Perugia)	Mostra-mercato del tartufo e dei prodotti tipici del comprensorio abbinata al VI concorso gastronomico «Tartufo d'oro»	28 ottobre 3 novembre
Marsciano (Perugia)	Ortogarden - Mostra-mercato dell'orticoltura e del giardinaggio	14 aprile 16 aprile
Marsciano (Perugia)	Expotema	8 giugno 11 giugno
Massa Marittima (Grosseto)	Giornata scambio mercato del minerale	23 luglio
Milano	Milanofil	31 marzo 2 aprile
Milano	Eques - Salone del cavallo e della promozione equestre	15 aprile 23 aprile
Milano	Stocks Market Business Fair	22 ottobre 24 ottobre
Milano	Packintec - Mostra specializzata delle tecniche e tecnologie per il confezionamento e l'imballaggio	7 novembre 11 novembre
Milano	Teknautic - Rassegna dei prodotti, dei servizi e delle attrezzature per la nautica	24 novembre 27 novembre
Modena	Classic Car Show - Salone dell'auto d'epoca e sportiva	29 settembre 1° ottobre
Modena	Eima - Zootech	8 novembre 12 novembre
Montalcino (Siena)	Agrimontalcino e mercato antiquariato dei vini italiani - Index	5 maggio 7 maggio
Montalcino (Siena)	Settimana del miele	1° settembre 3 settembre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Montecatini Terme (Pistoia). . . .	Mostra mercato di numismatica	23 settembre 24 settembre
Napoli	Mediter-Pak	20 aprile 23 aprile
Norcia (Perugia)	Mostra-mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici della Valnerina	24 febbraio 26 febbraio
Padova	B. Tex - Borsa del turismo extra alberghiero	25 gennaio 29 gennaio
Padova	Salone del mobile Triveneto	16 marzo 20 marzo
Padova	Termoidraulica - Mostra del riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione, idrosanitaria, isolamento, energia alternativa, complementi bagno	6 aprile 9 aprile
Padova	Disinfestazione - Convegno-mostra di attrezzature, macchine, prodotti, impianti e servizi per la disinfestazione di ambienti e derrate alimentari	13 aprile 15 aprile
Padova	Informatica come pubblico servizio - Convegno con mostra delle applicazioni dell'informatica alla pubblica amministrazione	18 aprile 20 aprile
Padova	Antiquaria - Fiera mercato dell'antiquariato	21 aprile 25 aprile
Padova	Informatica gestionale - Mostra delle applicazioni dell'informatica nella gestione delle aziende, macchine, attrezzature e arredamento per l'ufficio	16 giugno 20 giugno
Padova	Legno - Salone di macchine, prodotti e tecnologie per l'industria del legno e del mobile	13 ottobre 16 ottobre
Padova	Tuttinfiera - Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero	29 ottobre 1° novembre
Padova	Flor 3 - Mostra della commercializzazione del fiore reciso e della pianta confezionata, imballaggio, confezionamento, trasporto, forniture per fioristi	17 novembre 19 novembre
Padova	Mav - Mostre avicunicole e della selvaggina, attrezzature e prodotti relativi	8 dicembre 10 dicembre
Perugia	Mostra nazionale di filatelia e numismatica	7 ottobre 8 ottobre
Perugia	Mostra artigianale città di Perugia «Il gioiello e l'oggetto antico»	21 ottobre 5 novembre
Pramaggiore (Venezia)	Mostra campionaria nazionale dei vini	22 aprile 1° maggio
Prato	Mostra mercato nazionale del fumetto e della fantascienza	4 febbraio 5 febbraio
Prato	Manifestazione filatelica pratese - Praphilex	18 marzo 19 marzo
Roma	Italia colleziona - Salone del collezionismo e degli hobbies	20 gennaio 22 gennaio
Roma	Eurodrink e food	31 gennaio 5 febbraio

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Roma	Roma estetica moda capelli bijoux - REM	4 febbraio 6 febbraio
Roma	Mostra camping caravan	25 febbraio 5 marzo
Roma	Orocapital	4 marzo 6 marzo
Roma	Roma ufficio - Nuove tecnologie per l'organizzazione aziendale e la P. A.	17 marzo 21 marzo
Roma	Casa idea	1° aprile 9 aprile
Roma	Spazio verde - Rassegna attrezzature e architettura degli esterni	1° aprile 9 aprile
Roma	Salone del mare	1° aprile 9 aprile
Roma	Villa Corsini e le orchidee	7 aprile 10 aprile
Roma	Viaggi e Vacanze - Salone telematica per il turismo - Salone difesa dell'ambiente - Padiglione editoria turistica	22 aprile 25 aprile
Roma	L'orto botanico in fiore	22 aprile 1° maggio
Roma	Le piante grasse all'orto botanico	25 maggio 4 giugno
Roma	Mostra nazionale delle regioni d'Italia - Tevere Expo - I sessione	24 giugno 16 luglio
Roma	Mostra nazionale delle regioni d'Italia - Tevere Expo - II sessione	6 settembre 17 settembre
Roma	Salone nazionale dell'antiquariato e arte	24 settembre 8 ottobre
Roma	Orocapital	29 settembre 2 ottobre
Roma	Roma Expo moda - REM	6 ottobre 8 ottobre
Roma	Enada - Esposizione nazionale apparecchi da divertimento automatici	12 ottobre 15 ottobre
Roma	Settimana della vita collettiva	20 ottobre 24 ottobre
Roma	Mo.Bi.	22 ottobre 5 novembre
Roma	Tavola nel mondo	1° novembre 5 novembre
Siena	Settimana dei vini	4 giugno 12 giugno
Sora (Frosinone)	Fiera campionaria di Sora	22 settembre 1° ottobre
Stia (Pisa)	Mostra mercato nazionale dell'artigianato del ferro battuto	31 agosto 3 settembre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Todi (Perugia).	Rassegna antiquaria d'Italia	23 marzo 16 aprile
Todi (Perugia).	Mostra-mercato nazionale dell'artigianato	18 giugno 9 luglio
Tolentino (Macerata).	Biennale dell'umorismo nell'arte	23 settembre 22 ottobre
Torgiano (Perugia)	Banco di assaggio vini d'Italia	5 novembre 11 novembre
Torino	Euromodashow - Salone dell'abbigliamento e del tessile	19 gennaio 22 gennaio
Torino	Salone del libro	12 maggio 18 maggio
Torino	Euromodashow - Salone dell'abbigliamento e del tessile	13 luglio 16 luglio
Torino	Suolosottosuolo	27 settembre 30 settembre
Torino	Mostra nazionale dei minerali	6 ottobre 8 ottobre
Torino	Mostra nazionale sul trattamento delle superfici	8 novembre 12 novembre
Umbertide (Perugia)	Fiera dell'agricoltura ecologica	8 settembre 10 settembre
Valdobbiadene (Treviso)	Mostra nazionale dello spumante	2 settembre 11 settembre
Valenza Po (Alessandria)	Valenza gioielli	11 marzo 15 marzo
Valenza Po (Alessandria)	Valenza gioielli	7 ottobre 11 ottobre
Valtopina (Perugia).	Mostra-mercato del tartufo	18 novembre 19 novembre
Valtopina (Perugia).	Mostra-mercato del tartufo	26 novembre 27 novembre
Verona	Proscuola - Rassegna dei libri e degli strumenti per l'educazione, l'istruzione e l'addestramento	21 febbraio 24 febbraio
Verona	Shop e Hotel - Salone tecnico delle attrezzature e arredamenti per negozi, alberghi, ristoranti e bar	14 aprile 19 aprile
Verona	Alitec - Mostra delle macchine, degli impianti, dei materiali, dei sistemi e delle tecnologie avanzate per l'industria alimentare e delle bevande	14 aprile 19 aprile
Verona	Distilla - Salone dei distillati	14 aprile 19 aprile
Verona	Abitare il tempo - Giornate dell'arredo classico	4 maggio 8 maggio
Verona	Tecno-mico - Salone biennale delle tecnologie per la fungicoltura	19 maggio 22 maggio

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Verona	Euroforestalegno - Salone delle attività forestali e dei sistemi di utilizzazione del legno	19 maggio 22 maggio
Verona	Idroterme - Salone del termalismo e delle acque	19 maggio 22 maggio
Verona	S.OL - Salone dell'olivo e del suo olio	7 settembre 11 settembre
Viareggio	Ramel - Campionaria macchine, attrezzature e materiali ad uso enti locali e del settore pubblico allargato	23 settembre 1° ottobre
Vicenza	Oromacchine - Mostra di macchinari ed attrezzature per oreficeria e preziosi, strumenti gemmologici	15 gennaio 22 gennaio
Vicenza	Koinè - Rassegna di oggetti di culto	22 giugno 25 giugno
Vicenza	Salone dell'orologeria	16 settembre 20 settembre
Vicenza	Orogemma - Mostra di gioielleria, oreficeria, argenteria, gemmologia ed orologeria	16 settembre 20 settembre
Vicenza	Microelettronica - Rassegna dell'elettronica industriale e delle applicazioni informatiche, telecomunicazioni civili e sicurezza	26 ottobre 29 ottobre
Vicenza	Salone della tecnologia dell'informazione per l'imprese artigiane	26 ottobre 29 ottobre
Vicenza	Mostra Doc - Mostra di vini ed alimentazione di qualità	18 novembre 22 novembre
Viterbo	Biennale nazionale degli orologi d'epoca e strumenti di precisione	21 aprile 1° maggio
Viterbo	Ori, argenti e gioielli d'ogni epoca	21 aprile 1° maggio
Viterbo	Antiquariato a Viterbo	20 ottobre 5 novembre
Viterbo	Sa. Bo.	10 novembre 13 novembre

Sono modificati, come appresso indicato, le denominazioni e i periodi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE	
Bologna	Expovest	13 gennaio 16 gennaio
Bologna	Expovest	30 giugno 3 luglio
Busto Arsizio (Varese)	Mostra internazionale macchine tessili	30 settembre 7 ottobre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE	
Cernobbio (Como)	Comomoda - Mostra mercato tessile	12 ottobre 15 ottobre
Erba (Como)	MIC - Mostra internazionale di coniglicoltura	20 ottobre 22 ottobre
Lacchiarella (Milano)	MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo e del campeggio	16 luglio 18 luglio
Lacchiarella (Milano)	IBIS - International broadcasting and telecommunications show	12 ottobre 16 ottobre
Lacchiarella (Milano)	Vitrum - Salone internazionale specializzato macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo, vetro e prodotti trasformati per l'industria	25 ottobre 28 ottobre
Lacchiarella (Milano)	Expodetergo - Mostra specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori per lavanderie, stirerie e pulizie in genere	23 novembre 27 novembre
Milano	Salone internazionale Fai da te - Ideakit	8 settembre 11 settembre
Milano	Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	21 novembre 27 novembre
Milano	Esma - Mostra internazionale della maglieria	5 dicembre 7 dicembre
Torino	Caravan Europa - Salone professionale internazionale caravan e accessori - Tendeuropa - Mostra professionale internazionale tende, carrelli tenda ed accessori da campeggio	16 settembre 24 settembre
Torino	Salone internazionale delle nuove tecnologie e della innovazione - Tecnica	8 novembre 12 novembre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Ancona	Salone campeggio sport e vacanze	1° aprile 9 aprile
Ancona	Salone nazionale «Alimenti e ristorazione»	28 settembre 3 ottobre
Ancona	Salone nazionale «Tecnica dolciaria»	28 settembre 3 ottobre
Ancona	Softelexpo	19 ottobre 22 ottobre
Ancona	S.M.A.V.I.	7 dicembre 10 dicembre
Bari	Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la panificazione e la pasticceria	8 settembre 18 settembre
Bologna	Packaging	24 maggio 27 maggio

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Bologna	Tecno TMA	21 settembre 24 settembre
Bolzano	Mostra d'arte ed antiquariato	14 ottobre 22 ottobre
Bolzano	Fiera agricola dell'arco alpino	3 novembre 6 novembre
Cingoli (Macerata)	Esposizione canina per tutte le razze	9 luglio
Forlì	Savia - Salone dell'aviazione generale	7 settembre 10 settembre
Forlì	Giornate della zootecnia	6 ottobre 8 ottobre
Lacchiarella (Milano)	Miflor - Salone del florovivaismo, degli accessori e delle attrezzature	15 settembre 18 settembre
Marsala	Italia vini	27 agosto 30 agosto
Milano	Expodental - Expotecnodental	5 ottobre 8 ottobre
Milano	La mia casa - Esposizione dell'arredamento e delle tecnologie nella casa	29 ottobre 5 novembre
Modena	Tecnofiera	13 ottobre 16 ottobre
Parma	Mercanteinfiera - Mostra mercato del modernariato, del collezionismo e del piccolo antiquariato	30 settembre 8 ottobre
Piacenza	Manifestazioni zootecniche piacentine. Mostra nazionale dei mangimi, delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per la stalla	21 ottobre 22 ottobre
Torino	Mostra nazionale d'antiquariato di Torino	6 aprile 16 aprile
Torino	Mostra nazionale di sistemi, macchine e arredamento per ufficio - Torinoufficio	8 novembre 12 novembre
Trento	Salone dell'alpinista, arrampicata, escursionismo, sci, alpinismo e avventura	2 giugno 4 giugno
Bari	Mostra nazionale della pesca - Salone specializzato delle attrezzature ed accessori per la pesca	annullata
Bari	Salone nazionale delle macchine, attrezzature e utensili per la lavorazione del legno	annullata
Bari	Salone movimentazione, imballaggio, magazzinaggio, manutenzione	annullata
Milano	Milanovendemoda/uomo	annullata
Milano	Milanovendemoda/uomo	annullata
Torino	Scuola per il lavoro	annullata
Torino	Advertising Work Show	annullata

90A0653

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 gennaio 1990.

Autorizzazione all'ISF S.p.a. di Trezzano sul Naviglio ad eseguire analisi in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Vista l'istanza presentata in data 10 marzo 1988 dalla ISF S.p.a. di Trezzano sul Naviglio (Milano), codice fiscale 00776670150, con sede legale e domicilio fiscale a Trezzano sul Naviglio, via Leonardo da Vinci, 1, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 riguarda esclusivamente l'idoneità del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica e non interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;

Visti gli esiti della ispezione condotta in data 15 e 16 giugno 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

La ISF S.p.a., codice fiscale 00776670150, con sede legale e domicilio fiscale a Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1, è autorizzata ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove, contenute nell'allegato I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

Prove chimico-fisiche:

analisi elementare (zolfo ed alogeni);

caratterizzazioni spettrali (UV, IR, NMR);

punto di fusione - intervallo di fusione;

punto di ebollizione - intervallo di ebollizione;

idrosolubilità;

liposolubilità;

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua.

Prove tossicologiche:

tossicità acuta (per via orale);

irritazione della pelle;

irritazione degli occhi;

sensibilizzazione della pelle;

tossicità subacuta (per via orale e/o applicazione topica);

studi di tossicità subcronica;

studi di tossicità cronica;

studi tossicocinetici.

Prove ecotossicologiche:

studi di degradazione abiotica.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 si riferisce esclusivamente all'applicazione da parte del laboratorio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, terzo comma:

Il D.M. 26 giugno 1986 concernente: «Applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81, art. 6» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1986.

90A0722

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 dicembre 1989.

Autorizzazione alla gestione di reti internazionali di telecomunicazioni e relative tariffe.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 8;

Vista la raccomandazione T/PGT 10 della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), relativa ai principi generali per la locazione di circuiti di telecomunicazioni e la costituzione di reti internazionali ad uso privato;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1989, con il quale sono stati determinati i canoni per l'affitto di circuiti analogici e numerici a regime europeo;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP (Società italiana per le telecomunicazioni), approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 1989, con il quale le società Swift e Reuter's sono state autorizzate fino al 31 dicembre 1989 a gestire proprie reti di telematica e sono state altresì fissate le tariffe di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni;

Constatato che la rete pubblica di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, seppure operante, è tuttora nella fase sperimentale per quanto attiene all'ambito internazionale e che non sono state realizzate integralmente le interconnessioni tra le varie reti pubbliche nazionali;

Tenuto conto dell'esigenza imprescindibile di assicurare, nel frattempo, la continuità e l'efficienza delle singole reti private in esercizio, analogamente a quanto avviene negli altri Paesi CEPT interessati, ed in attesa che gli organismi internazionali elaborino una definitiva regolamentazione della materia delle reti private internazionali di telecomunicazioni;

Considerata, pertanto, la necessità di rinnovare fino al 31 dicembre 1990 l'autorizzazione concessa alle società Swift e Reuter's con il citato decreto ministeriale 9 marzo 1989, ferme restando le tariffe attualmente in vigore;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1

1. La società Swift (Society for worldwide interbank financial telecomunication) e la società Reuter's di Londra sono autorizzate a gestire per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 le rispettive reti internazionali di telematica ad uso privato.

Art. 2.

1. Per il traffico svolto sulla tratta internazionale italiana della rete di telecomunicazioni interbancaria della società Swift si applica la seguente tariffa binaria, di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni:

a) tariffa fissa, pari al 60% dei canoni di locazione, tassati con coefficiente 1, delle tratte internazionali italiane dei circuiti messi a disposizione della società Swift nelle relazioni internazionali interessate;

b) tariffa per ogni messaggio standard di 350 caratteri, trasmesso o ricevuto:

1) fr. oro 0,025 per le relazioni fra i Paesi della CEPT;

2) fr. oro 0,075 per le relazioni intercontinentali.

2. Qualora l'importo dovuto dalla società Swift sulla base della predetta tariffa binaria sia inferiore all'importo complessivo degli interi canoni di locazione (coefficiente 1), di cui alla lettera *a)* del comma 1, si applicano questi ultimi a titolo di traffico minimo garantito.

Art. 3.

1. Per il traffico svolto sulla tratta internazionale italiana della rete di telecomunicazioni ad uso privato della società Reuter's si appplicano le seguenti tariffe di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni:

a) per il traffico da elaboratore a utente, una tassa mensile fissa, pari al canone di locazione a coefficiente 1 delle tratte internazionali italiane dei circuiti messi a disposizione della società nelle relazioni internazionali interessate;

b) per il traffico da utente a utente, una tassa variabile, sul volume di traffico trasmesso e ricevuto, fissata, per ogni mille caratteri in:

1) fr. oro 0,07 per le relazioni fra i Paesi della CEPT;

2) fr. oro 0,21 per le relazioni intercontinentali.

2. Qualora siano messi a disposizione circuiti di tipo telefonico di qualità speciale, è dovuto il canone supplementare mensile di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 8 settembre 1989, citato nelle premesse.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1990
Registro n. 5 Poste, foglio n. 2

90A0698

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 novembre 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 4.059.000.000 a favore delle regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, a titolo di annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/75;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire 34,173 miliardi, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 043 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 168, con il quale viene assunto un primo impegno dell'importo complessivo di lire 30,114 miliardi — a valere sul relativo stanziamento di bilancio dell'importo di lire 34,173 miliardi — a titolo di annualità 1986, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Considerato che il residuo stanziamento 1986 ancora da impegnare ammonta a lire 4,059 miliardi, relativamente ai sopraindicati limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Ritenuto di dover impegnare il residuo stanziamento 1986 di lire 4,059 miliardi, a favore delle regioni Liguria, Friuli e Veneto, per le finalità di cui all'art. 6, lettera *a)*, della summenzionata legge n. 153/75, a titolo di parziale annualità dei pregressi limiti d'impegno dal 1974 al 1978, sulla base delle indicazioni regionali circa il loro effettivo fabbisogno finanziario per il concorso sugli interessi dei mutui attivati dagli operatori agricoli;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 4,059 miliardi è impegnata, a titolo di parziale annualità 1986, dei pregressi limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75, come di seguito indicato:

Regioni interessate	Importi (in milioni di lire)
—	—
Liguria	446
Friuli	613
Veneto	3.000
Totale	4.059

Art. 2.

Le erogazioni relative alle quote impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 4,059 miliardi, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1989, in conto residui 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 53

90A0720

DECRETO 21 novembre 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 672.078.000 a favore delle regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, a titolo di annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, per l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento limitato a lire 3,131.652 miliardi, sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/76;

Visto il proprio decreto n. 046 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 171, con il quale viene assunto un primo impegno dell'importo complessivo di lire 2,008.037 miliardi — a valere sul relativo stanziamento di bilancio dell'importo di lire 3,131.652 miliardi — a titolo di annualità 1986, del limite d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Ritenuto di dover impegnare l'importo complessivo di lire 0,672.078 miliardi, a titolo di annualità 1986 dei pregressi limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della richiamata legge n. 352/76, spettante alle regioni Liguria, Friuli e Veneto;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 0,672.078 miliardi è impegnata, a titolo di annualità 1986 dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76, come di seguito indicato:

Regioni interessate	Migliaia di lire
—	—
Liguria	182.237
Friuli	148.304
Veneto	341.537
Totale	672.078

Art. 2.

L'erogazione relativa alle annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 0,672.078 miliardi, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto residui 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54

90A0721

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 8 febbraio 1990, n. 5.

Importazioni di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Turchia. Limiti quantitativi e modalità di importazione per l'anno 1990.

In applicazione di quanto previsto dall'accordo relativo ai prodotti dell'abbigliamento concluso a Bruxelles in data 17 dicembre 1988, valido fino al 31 dicembre 1990 e dal nuovo accordo relativo ai prodotti tessili concluso a Bruxelles in data 22 dicembre 1989, valido per il 1990 e 1991, vengono riportate nell'allegato alla presente circolare le categorie di prodotti tessili, originari della Turchia, soggette al regime dell'autorizzazione all'importazione, evidenziando per ciascuna l'attuale regime comunitario e la documentazione amministrativa necessaria per ottenere il titolo d'importazione, nonchè indicati i limiti quantitativi di autolimitazione per l'anno 1990 stabiliti per alcune categorie di prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Si precisa, inoltre, che i prodotti delle categorie 3, 33 e 41 — già inserite nell'allegato — che risultino spediti nell'anno 1989 e introdotti nel territorio doganale della Comunità in data posteriore al 31 dicembre 1989, sono sottoposti a «Duplice controllo» conformemente a quanto disposto con regolamento CEE n. 4033/89 del 29 dicembre 1989 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 382/72 del 30 dicembre 1989.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione all'importazione dei prodotti di cui all'allegato devono presentare istanza sugli appositi moduli di «autorizzazione d'importazione», reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale Import-Export - Divisione III, Viale America, 342 - 00144 Roma-Eur, corredando la stessa della documentazione specificata nella nota indicata a fianco di ciascuna categoria.

Si fa obbligo alle ditte che avranno ottenuto le autorizzazioni di importazione di restituire a questo Ministero l'esemplare n. 2 dell'autorizzazione con l'annotazione sul retro — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, entro trenta giorni dall'utilizzo o dalla scadenza dell'autorizzazione.

La circolare n. 8 del 16 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 69 del 22 marzo 1989, deve intendersi superata.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

Paese: TURCHIA

Cat. AMF	Denominazione merce		Quota 1990	Modalità d'importazione
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T.	35.300	(1)
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto garza ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T.	4.790	(1)
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T.	s.l.q.	Duplice controllo (2)
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole ed articoli affini a maglia (°)	M.P.	3.181	(1)
5	Maglie, pullover (con e senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia	M.P.	978	(1)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo: pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (°)	M.P.	935	(1)
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per uomo e per ragazze	M.P.	670	(1)
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	1.056	(1)
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone	T.	302	(1)
12	Calze-mutande ("collants"), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	M.P.	6.697	(1)
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonchè per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	1.317	(1)
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia e canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	T.	s.l.q.	Sorveglianza (3)
Ex 18 (*)	di cui per gli accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili di cotone, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, per donna o per ragazza	T.	463	(1)
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T.	1.015	(1)
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	s.l.q.	Duplice controllo (2)
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	T.	s.l.q.	Sorveglianza (3)
22a **	di cui per acrilici non più di	T.	5.628	(1)
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e ragazzo e camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e ragazza	M.P.	s.l.q.	Sorveglianza (3)
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	1.285	(1)
27	Gonne, comprese le gonne pantalone, per donna o per ragazza	M.P.	s.l.q.	Sorveglianza (3)
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	s.l.q.	Sorveglianza (3)
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	M.P.	s.l.q.	Sorveglianza (3)
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted» di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T.	s.l.q.	Sorveglianza (3)

Cat. AMF	Denominazione merce		Quota 1990	Modalità o importazione
Ex 32 (***)	di cui per velluti di cotone	T.	s.l.q.	Duplice controllo (2)
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili	T	447	(1)
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T.	s.l.q.	Duplice controllo (2)
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	T.	s.l.q.	Duplice controllo (2)
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi cascami), preparati per la vendita al minuto	T.	s.l.q.	Duplice controllo (2)
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle cat. 38.A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T.	5.750	(1)
70	Calze-mutande ("collant"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 digitex (6,7 tex) calze da donna, di fibre sintetiche	M.P.	s.l.q.	Sorveglianza (3)
73	Tute sportive a maglia, di lana di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	s.l.q.	Duplice controllo (2)
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	M.P.	s.l.q.	Sorveglianza (3)
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo di lana di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	M.P.	s.l.q.	Sorveglianza (3)
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle cat. 4/5/7/13/24/26/27/28/68/69/72/73/74 e 75	T.	53	(1)

s.l.q. = Senza limite quantitativo
T = *Tonnellate*
M.P. = Migliaia di pezzi
(*) = Ex cat. 18 = NCD 6207 9100; 6208 9110
(**) = Cat. 22A = NCD 5508 1019; 5509 3110; 3190; 3210; 3290
(***) = Ex cat. 32 = NCD 5801 2500; 2600 ex 5802 3000
(1) L'autorizzazione d'importazione viene rilasciata a fronte di un certificato di esportazione (Export Information Document) di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.
(2) L'autorizzazione d'importazione viene rilasciata a fronte di un certificato di esportazione (E.I.D.) di data non anteriore ad un mese rispetto alla data di presentazione della domanda. Non esiste limite quantitativo.
(3) L'autorizzazione d'importazione viene rilasciata dietro presentazione di contratto di acquisto o documento equivalente di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione delle domande. Non esiste limite quantitativo.
(°) Sino al 5% della quota n. 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come n. 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

90A0727

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1989:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo Porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1984;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

2) Area del comune di Naro (Agrigento). — Lavori relativi alle opere di I stralcio della Diga S. Giovanni sul fiume Naro; lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 od entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 aprile 1984;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989.

3) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'Impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 marzo 1985;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989.

4) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'Impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 marzo 1985;
proroga dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 1989.

5) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al. P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 2 marzo 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

6) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 3 luglio 1985;
proroga da 63 a 69 mesi.

7) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 3 luglio 1985;
proroga da 69 mesi al 31 dicembre 1989.

8) Area del comune di Scanzano Jonio (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 o entro 12 mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989.

9) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 o entro 12 mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° dicembre 1989 al 31 dicembre 1989.

10) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitanti serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida; lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga da 54 a 60 mesi.

11) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitanti serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida; lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga da 60 mesi al 31 dicembre 1989.

12) Area del comune di Senise (Potenza). — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989.

13) Area del comune di Senise (Potenza) — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

14) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra, sospesi dal 14 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 novembre 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

15) Area della provincia di Potenza. — Costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, V lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga da 36 a 42 mesi.

16) Area della provincia di Potenza — Costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, V lotto; I stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985,
proroga da 42 a 48 mesi.

17) Area della provincia di Potenza. — Costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, V lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga da 48 mesi al 31 dicembre 1988.

18) Area della provincia di Potenza. — Costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, V lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989.

19) Area della provincia di Potenza. — Costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, V lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989.

20) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, V lotto, I stralcio, finanziati dall'A.N.A.S.; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga da 18 a 24 mesi.

21) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, V lotto, I stralcio, finanziati dall'A.N.A.S.; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI; 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga da 24 mesi al 31 dicembre 1988.

22) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, V lotto, I stralcio, finanziati dall'A.N.A.S.; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989.

23) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, V lotto, I stralcio, finanziati dall'A.N.A.S.; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989.

24) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; di cui al P.S. 14/38, finanziato dall'ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

25) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno; progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989.

25) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno; progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° dicembre 1989 al 31 dicembre 1989.

27) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Università della Calabria; lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1989:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989.

3) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 12 agosto 1982;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989.

4) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989.

5) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

6) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1984;
proroga da 66 a 72 mesi.

7) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Trasferimento dell'abitato del suddetto comune; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 30 settembre 1987;
proroga da 54 a 60 mesi.

8) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Imprese impegnate nel trasferimento dell'abitato del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza); lavoratori disponibili dal 23 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga da 30 a 36 mesi.

9) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica, resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 14 novembre 1985;
proroga da 54 a 60 mesi.

10) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

11) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro prog. PS29/20», finanziato dalla ex Casmez, lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989.

12) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro prog. PS29/20», finanziato dalla ex Casmez, lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

13) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 13 maggio 1986;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989.

14) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 marzo 1987;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989.

15) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga da 30 a 36 mesi.

16) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989;
proroga da 18 a 24 mesi.

17) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al IV tronco adduttore del Sinni; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

18) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS/002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1989:

1) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 agosto 1981;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

2) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla s.s. 7 e s.s. 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta, I lotto della s.s. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 agosto 1982;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

3) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica «variante alla s.s. 7 e s.s. 26/5» tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

4) Area del comune di Naro (Agrigento). — Lavori relativi alle opere di I stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro; lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 aprile 1984;
proroga dal 1° dicembre 1989 al 31 dicembre 1989.

5) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della seconda Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

6) Crisi occupazionale area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno; sospesi dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

7) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, III stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

8) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende, operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147/B-Disinquinameto del golfo di Napoli - Rete canali e collettori - nell'area casertana, sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

9) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta. Comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147/B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

10) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

11) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 Disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area casertana; *b)* PS3/147/B, impianto di depurazione e collettori, completamento 1 lotto funzionale; *c)* PS3/147/C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione; lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

12) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

13) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del Comando Legione carabinieri in località Mercatello; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

14) Area comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo e Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479; lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

15) Crisi occupazionale area provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Campania Occidentale IV lotto progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

16) Area comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del III e IV lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 27 maggio 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

17) Area comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno e S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

18) Area comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dall'ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

19) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana, opera finanziata dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

20) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale, tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

21) Area comune di Salerno. — Costruzione della Circumvallazione di Salerno II lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

22) Area provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli (Salerno) - progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

23) Area comprensorio Sele Diano Cilento. — Comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispide, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino tutti in provincia di Salerno; lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS29, 135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

24) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico Enel» finanziato con fondi Enel e Bei, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

25) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

26) Area comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno - finanziamenti della Camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

27) Area comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del centro polifunzionale della Protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

28) Area comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108 V lotto, Acquedotto Campania Occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

29) Area comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla s.s. - tronco Vallo della Lucania - Policastro Busentino IV lotto - progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

30) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

31) Area comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172 - Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

32) Area comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

33) Area comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a s.v. Fondo Valle Sele-Ofantina II lotto (Oliveto Citra – Calabritto) art. 32 legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

34) Area comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, prog. PS 29/250 e PS 29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

35) Area comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento Merci trai comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dell'Ente Ferrovie dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

36) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Acquedotto Regi Lagni - 1° prog. 23/484a - 2° prog. 23/783a - 3° lotto Sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

37) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'Amminitrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

38) Area comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, S. Valentino Torio e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente Ferrovie dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

39) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'Autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli Nord e modifica rami di vincolo della stazione Caserta Sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

40) Area comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro polifunzionale della Protezione civile» finanziata dal Ministero della difesa e B.E.I.; lavoratori resisi disponibil dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

41) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (1° lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanziati con fondi F10. Lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989,
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

42) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 1° aprile 1978;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dall'8 maggio 1989 all'8 novembre 1989;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 (fallimento delll'8 novembre 1988) - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 9 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 (fallimento dell'8 novembre 1988) CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Mobilcasa*, con sede in Sinalunga (Siena) e stabilimento di Sinalunga (Siena):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 (fallimento del 22 maggio 1987) - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Mobilcasa*, con sede in Sinalunga (Siena) e stabilimento di Sinalunga (Siena):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 22 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 22 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Sorgente Allodola*, con sede in Ponticino Laterina (Arezzo) e stabilimento di Ponticino Laterina (Arezzo):

periodo: dal 9 ottobre 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 15 gennaio 1987 - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Sorgente Allodola*, con sede in Ponticino Laterina (Arezzo) e stabilimento di Ponticino Laterina (Arezzo):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 15 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 15 gennaio 1987 - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Calzaturificio Belvedere*, con sede in S. Gimignano (Siena) e stabilimento di S. Gimignano (Siena):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 28 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987 dal 18 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
il presente decreto annulla e sost. il d.m. 13 luglio 1987 n. 9329/18.

8) *S.r.l. Kres*, con sede in Pienza (Siena) e stabilimento di Pienza (Siena):

periodo: dal 4 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.

9) *S.r.l. Cerpelli*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 6 ottobre 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Calzaturificio Adria*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Capolona (Arezzo):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.c.r.l. Solart*, con sede in S. Maria a Monte (Pisa) e stabilimento di S. Maria a Monte (Pisa):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Senese Fiale*, con sede in Siena e stabilimento di Siena:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.a.s. Silvaianese di F. Ciardi & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 17 aprile 1989 CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Visgomma*, con sede in Fino Mornasco (Como) e stabilimento di Fino Mornasco (Como):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 17 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 17 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Lanerila*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Casatisma (Pavia), Caseigerola (Pavia), Cervesina (Pavia) e Oriolo (Pavia):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Maestrelli* ora *Officine meccaniche Zetavu*, con sede in Milano e stabilimenti di Assago (Milano) e Milano:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 23 giugno 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Sprea - Soc. produzione resine ed affini*, con sede in Milano e stabilimenti di Castelseprio (Varese) e Venegono Superiore (Varese):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 20 maggio 1986 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 2 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Asti:

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Baronet Industries Diffusion International*, con sede in Milano e sede amministrativa di Inverigo (Como):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 1° ottobre 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Helioplastic*, con sede in Milano e stabilimento di Castelseprio (Varese):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 20 maggio 1986 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 23 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Orce-Pants*, con sede in Orzinuovi (Brescia) e stabilimento di Orzinuovi (Brescia):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 9 febbraio 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Orce-Pants*, con sede in Orzinuovi (Brescia) e stabilimento di Orzinuovi (Brescia):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 7 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 9 febbraio 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Mec Sport*, con sede in Carvico (Bergamo) e stabilimento di Carvico (Bergamo):

periodo: dal 27 novembre 1989 del 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 17 ottobre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Stanley Works* (Italia), con sede in Figino Serenza (Como) per la sola unità di Supino (Frosinone);

periodo: dal 10 luglio 1989 al 10 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Sarea*, con sede in Redecesio di Segrate (Bergamo) e stabilimenti di Misano di Gera d'Adda (Bergamo) e Redecesio di Segrate (Bergamo):

periodo: dal 29 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 28 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 28 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Tecas cavi di Clementi Caterina & C.*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 14 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 14 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.n.c. Tecas cavi di Clementi Caterina & C.*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 14 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 14 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 14 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Orlando «I gelati»*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 19 febbraio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *Ditta Calzature Ferrara di Giancarlo Ferrara*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 19 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no. In concordato preventivo.

17) *S.r.l. Fasea*, con sede in Vimercate (Milano), e stabilimento di Vimercate (Milano):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/1979 - fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Fasea*, con sede in Vimercate (Milano) e stabilimento di Vimercate (Milano):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 27 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Comet Opera*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *Ing. Franco Crespi*, con sede in Milano e stabilimento di Castano Primo (Milano):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 16 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Meccanizzazione industriale*, con sede in Pieve Emanuele frazione di Fizzonasco (Milano) e stabilimento di Pieve Emanuele frazione di Fizzonasco (Milano):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento dell'11 agosto 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.a.s. Vertemati di Vertemati Ferruccio & C.* con sede in Verderio Superiore (Como) e stabilimento di Verderio Superiore (como):

periodo: dal 25 settembre 1989 del 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 30 settembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Officine Saim*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989.
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989 dal 1 marzo 1989.
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova Autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 17 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria.

3) *S.p.a. Recordati Industria chimica e farmaceutica*, con sede in Milano e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 29 febbraio 1988
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sviluppo tecnica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. F.A.T.M.E.*, con sede in Roma e unità nazionali:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.C.E.P.* già *N.C.M. - Nuove cartiere meridionali*, con sede in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. T.E.S. - Tele edizioni speciali*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - Articoli 35 e 37 legge n. 416/1981 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 5 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cotorossi cotonificio Rossi industria tessile* con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza:.

periodo: dal 4 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989; dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Elios Vantini General Import Export*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 24 giugno 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 24 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ricamificio automatico*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Falegnameria sociale*, con sede in Tesero (Trento) e stabilimento di Cavalese, località Cascata (Trento):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 10 ottobre 1988;.
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 10 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cris di Agordo*, con sede in Agordo (Belluno) e stabilimento di Agordo (Belluno):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988:
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 27 giugno 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Lange*, con sede in Mollaro di Taio (Trento) e stabilimento di Mollaro di Taio (Trento):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 30 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Calzaturificio Ala d'or di A. Masolini & C.*, con sede in Gonars (Udine) e stabilimento di Gonars (Udine):

periodo: dall'8 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento dell'8 ottobre 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. F.lli Battistini*, con sede in Monastier (Treviso) e stabilimenti di Forlì e Monastier (Treviso):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Renato Protto di Patrizia Protto & C.*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 2 aprile 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.a.s. Renato Protto di Patrizia Protto & C.*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 2 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 2 aprile 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Montebaldo*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento):

periodo: dal 14 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 16 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Calzaturificio D.A.P.*, con sede in Fossò (Venezia) e stabilimento di Fossò (Venezia):

periodo: dal 30 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco diciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Pressofonderie feltrine*, con sede in Pedavena (Belluno) e stabilimento di Pedavena (Belluno):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 9 luglio 1986 CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 9 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21. comma quinto, lettera *b)* della legge n. 675/77

2) *S.p.a. Ates - Tricots*, con sede in Tezze sul Brenta (Vicenza) e stabilimento di Tezze sul Brenta (Vicenza):

periodo: dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 27 novembre 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Editoriale stampa triestina*, con sede in Trieste e stabilimenti di Gorizia e Trieste:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

4) *S.c.r.l. Ars et Labor*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 19 febbraio 1989 al 19 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - liquidazione coatta amministrativa.

5) *S.r.l. Berger A.* con sede in Trodena, località Fontane Fredde (Bolzano) e stabilimento di Trodena, località Fontane Fredde (Bolzano):

periodo: dal 5 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 7 maggio 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dall'11 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

6) *S.r.l. Berger A.*, con sede in Trodena, località Fontane Fredde (Bolzano) e stabilimento di Trodena, località Fontane Fredde (Bolzano):

periodo: dal 6 maggio 1990 al 7 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 7 maggio 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dall'11 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. S.E.I.R.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 9 luglio 1989 al 6 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 12 gennaio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *Ditta Pegoraro*, con sede in Gambellara (Vicenza) e stabilimento di Gambellara (Vicenza):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 30 aprile 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *Ditta Pegoraro*, con sede in Gambellara (Vicenza) e stabilimento di Gambellara (Vicenza):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 30 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 30 aprile 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Roma e stabilimento di Fontanafredda (Pordenone):

periodo: dal 14 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 14 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Roma e stabilimento di Fontanafredda (Pordenone):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 14 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *Ditta Calzaturificio del Montello di Negrin Celeste*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 22 luglio 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 22 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettera *b*), della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988.

13) *Ditta Calzaturificio del Montello di Negrin Celeste*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 22 luglio 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 22 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Ditta Calzaturificio del Montello di Negrin Celeste*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 22 luglio 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 22 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *Ditta Calzaturificio del Montello di Negrin Celeste*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 22 luglio 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 22 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Premiato maglificio comm. Cesare Armani*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 13 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 17 agosto 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto; si;
contributo addizionale: no.

17) *Ditta Bellini Dante*, con sede in Corno di Rosazzo (Udine) e stabilimento di Corno di Rosazzo (Udine):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. G.C.P.*, con sede in Veggiano (Padova) e stabilimento di Veggiano (Padova):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti di None (Torino), Rivalta (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sanit*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Metallurgica Rosingana*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 25 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 31 dicembre 1986 - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 31 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 31 dicembre 1986 - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *Soc. Amiantifera di Balangero*, con sede in Milano e stabilimento di Balangero (Torino):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 9 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Carrozzeria Coppero Franco & C.*, con sede in San Giuliano Vecchio (Alessandria) e stabilimento di S. Giuliano Vecchio (Alessandria):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 7 febbraio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 7 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Carrozzeria Coppero Franco & C.*, con sede in San Giuliano Vecchio (Alessandria) e stabilimento di S. Giuliano Vecchio (Alessandria):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 7 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 7 febbraio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 7 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *Soc. Risso Saracco*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Savigliano (Cuneo):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento el 3 marzo 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 28 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 aprile 1987
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Errebi moquettes di Bonelli Luigi & C.*, con sede in Caraglio (Cuneo) e stabilimento di Caraglio (Cuneo):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 27 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

12) *S.p.a. O.M.T. - Officine meccaniche Torino*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Cantiere navale di Avigliana Teknoresine*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 7 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. AGIS ind. editoriali grafiche e pubblicitarie*, con sede in Avegno (Genova) e stabilimento di Avegno (Genova):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 10 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. AGIS ind. editoriali grafiche e pubblicitarie*, con sede in Avegno (Genova) e stabilimento di Avegno (Genova):
periodo: dal 4 marzo 1990 al 10 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 10 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. M.C.N.*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:
periodo: dall'8 marzo 1989 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Iplom*, con sede in Genova e stabilimento di Busalla (Genova):
periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

5) *S.r.l. Co.Me.Pi.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:
periodo: dal 7 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

6) *S.p.a. Cameva*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:
periodo: dal 7 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreti ministeriali 28 dicembre 1989:

in favore di venti lavoratori-impiegati, dipendenti dalla S.r.l. Fivre elettronica, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 novembre 1989 all'11 novembre 1990;

in favore di sette operai e due impiegati dipendenti dalla S.p.a. Sicrem di Pizzighettone (Cremona), occupati presso lo stabilimento di Pizzighettone (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 19 giugno 1989 al 18 giugno 1990;

in favore di settantaquattro dipendenti del Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, occupati presso la sede del Consorzio ubicata in via del Circuito, 79, Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 31 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;

la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore calzaturiero - codice ISTAT 451.1, 451.2, 452, 481.2 limitatamente alla produzione di calzature di gomma e di tessuto ed alla produzione di suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi, è prolungata al 26 febbraio 1989.

90A0690

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale 1/4929 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Montefiore dell'Aso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 59.681.523 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 61.331.335 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Tomaificio Bi.Mi., Bozzi Olga, Bozzi Vanda, Michetti Adamo, Michetti Vilma.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6238 del 20 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caserta è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.679.986.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 44.049.868.000 iscritto a ruolo a nome del Consorzio nazionale coop. agricole - Unicoop S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Caserta darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/5658 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Faeto è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 91.375.223 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 97.958.000 iscritto a ruolo a nome di Marchese Vito.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6212 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Donato Milanese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.835.589.900 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.946.189.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Croppo Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6216 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Albanella è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 895.997.070 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 942.658.670 iscritto a ruolo a nome della «Tirrenia Pelli» S.n.c. e di Lamberti Gennaro, Vincenzo e Angelo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6223 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pontestura è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 470.060.340 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 489.136.666 iscritto a ruolo a nome della Ecosystem S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6272 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Asso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46 fino alla

scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 175.713.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 182.275.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Achilli Franco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Como darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6273 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Masio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 324.341.960 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 333.273.691 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Dondo Giuseppe e Bussa Maria Luigia.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6546 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Montefiore dell'Aso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 392.977.680 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 403.841.004 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Biancucci Alberto, Biancucci Leonella, De Carolis Gianfranco, Barlocci Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6604 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Porto S. Elpidio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.705.104.300 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.831.545.200 iscritto a ruolo a nome del contribuente Lo Forte Matteo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6670-6672 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Casalbore è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 232.025.190 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 248.740.550 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Spina Adolfo e Verrilli Antonio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Avellino darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6671 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Grottaminarda è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 114.679.140 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 120.626.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Bragatto Giovanna, Di Donato Antonio, Gerardo, Pasquale, Rocco, Mongiello Filomena.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Avellino darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6812 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Stornara è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 406.351.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 435.112.000 iscritto a ruolo a nome della cooperativa agricola Nuova California.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

90A0728

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'11 agosto 1986).

All'art. 76, primo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'art. 9-*ter*, comma 1, della legge citata in epigrafe, pubblicato alla pag. 4 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata e ripubblicato alla pag. 2474 del vol. IX della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti - annata 1986, dove è scritto: «... le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio sono alternative e la multa ridotta di un quarto.», leggasi: «... le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta *ad un quarto.*».

90A0731

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000